I Reati Ambientali

Corso di Formazione tecnica e deontologica dell'Avvocato Penalista

SEZIONE 1

Il sistema delle fonti della normativa ambientale

La normativa ambientale: le fonti

- Numerosissime e di differente natura: costituzionali, legge ordinaria, regolamenti; leggi statali, regionali, atti normativi dell'Unione Europea e trattati internazionali
- Tra le norme costituzionali riferibili agli aspetti ambientali ci sono:
 - Art. 9: «la Repubblica tutela il ... paesaggio»
 - Art. 32: l'ambiente va salvaguardato da modifiche che possono danneggiare la salute, che è diritto dell'individuo e interesse della collettività
 - Art. 41: limiti all'iniziativa economica se in contrasto con la sicurezza dell'uomo
 - Art. 117: competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'<u>ecosistema</u> e dei beni culturali (la disciplina ambientale costituisce limite alla disciplina delle Regioni nelle materia di loro competenza)

Principi internazionali

- Principio dello <u>sviluppo sostenibile</u> (ONU, 1987) che introduce la regola delle 3 E (ecologia, equità, economia, cd. tre pilastri), definendo lo sviluppo sostenibile quale sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni
- Ampliamento del concetto (UNESCO, 2001), che introduce un quarto pilastro (la diversità culturale)
- CSR «Corporate Social Responsibility» (UE, 2011), che rimarca la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società
- Il concetto di sviluppo sostenibile in Italia è definito nel D. Lgs. 152/2006 (cd. «Codice dell'Ambiente» o anche «Testo Unico Ambientale» all'art. 3-quater

Principi internazionali dell'Unione

- Art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea dedicato alla tutela dell'ambiente
- Principio «chi inquina paga»: implica che le «parti coinvolte... accettano di assumersi la responsabilità dell'inquinamento» e che «al produttore può essere richiesto di assumersi il carico delle misure necessarie per un adeguato riequilibrio ambientale e si può comminare una sanzione o un'eco-tassa per sollecitarlo a ridurre l'inquinamento» (sancito anche in Italia nell'art. 3-bis D. Lgs. 152/2006)
- Principio di precauzione: consiste nell'ammonimento ai vari Paesi a non sottovalutare gli interessi ambientali sulla spinta di istanze economiche

Disposizioni comunitarie

- Principalmente direttive (meno usuali i regolamenti) su:
 - Impatto ambientale
 - Autorizzazione integrata ambientale
 - Qualità dell'aria
 - Rifiuti
 - Requisiti costruttivi delle macchine
 - Difesa dalle radiazioni ionizzanti
 - Caccia e protezione della biodiversità
 - Tenuta degli habitat
 - Immissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)

Regolamenti dell'Unione Europea

- Reg. CE 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sistema di gestione ambientale denominato «EMAS», al quale seguono numerosi altri atti e regolamenti a questo collegati, principalmente su:
 - Monitoraggio e scambio di informazioni
 - Sostanze che riducono lo strato di ozono e altre sostanze controllate
 - Apparecchiature contenenti sostanze controllate
 - Marchio di qualità ecologica
 - Conservazione della flora e fauna selvatica e suo commercio internazionale
 - Qualità dell'aria
 - Tutela delle aree naturali protette
 - Ecc.

Norme internazionali (non comunitarie)

- Numerose, principalmente riguardanti:
 - Inquinamento marino (Nazioni Unite, Montego Bay 1982)
 - Inquinamento marino derivante da navi (Londra 1973)
 - Inquinamento marino derivante da attività legate agli idrocarburi (Londra 1954, 1971 e 1990)
 - Protezione di alcune specie (foche, balene, ecc.: Ramsar 1971)
- Altre che regolano situazioni di danni ambientali «cross-borden»:
 - Convenzione di Ginevra 1979 su riduzione emissioni
 - Convenzione di Basilea 1989 su trasporti internazionali di rifiuti
 - Trattati di Londra, Mosca, Washington su inquinamento spazio cosmico
 - Convenzione di Vienna 1986 su difesa atmosfera da reazioni nucleari

Norme internazionali (non comunitarie)

- ...altre che regolano situazioni di danni ambientali «cross-borden» (segue):
 - Convenzione di Bonn 1979 per la conservazione delle specie migratorie
 - Convenzione di Berna 1979 per la salvaguardia della vita selvatica e dell'ambiente naturale
 - Convenzione di Washington 1973 sul commercio di specie a rischio di estinzione
 - Convenzione di Stoccolma 1985 sull'ambiente umano
 - Convenzione di Vienna 1985 sul buco dell'ozono
 - Convenzione di New York 1992 contro i cambiamenti climatici e la riduzione di emissione di gas ad effetto serra
 - Conferenza sull'ambiente di Rio de Janeiro 1992 e relativi accordi
 - Protocollo di Kyoto 1997

Competenza regionale

- Importanti per individuare la soluzione delle varie situazioni concrete
- Mentre la tutela dell'ambiente è attribuita alla potestà legislativa <u>esclusiva</u> dello Stato, nelle seguenti materie la competenza è <u>concorrente</u> con quella regionale:
 - Governo del territorio
 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali
- Manca chiarezza su altri ambiti, che rientrano nella competenza esclusiva statale se si considerano quali elementi dell'ambiente, diversamente rientrano nella competenza esclusiva regionale ex art. 117 c4 Costituzione:
 - Paesaggio
 - Caccia
 - Pesca
 - Agricoltura

Concetto di «ambiente»

- Nessuna disposizione definisce espressamente l'ambiente in termini giuridici
- Nel linguaggio comune si identifica come insieme di condizioni esterne a un organismo e interagenti con esso, cioè:
 - dimensione spaziale
 - dimensione relazionale tra un organismo vivente uomo, animale, vegetale e lo spazio che lo circonda)
- Nel linguaggio giuridico l'ambiente viene espresso quale <u>valore unitario</u> formato da un <u>insieme di fattori naturali</u> (aria, acqua, suolo, fauna, flora, clima, paesaggio ecc.) <u>e antropici</u> (beni culturali, archeologici, artistici ecc.) in relazione tra loro e funzionali ad assicurare il benessere degli uomini
- E' quindi un <u>bene giuridico autonomo</u> consistente nella biosfera e nell'equilibrio dei singoli ecosistemi di cui essa si compone

Diverse concezioni di ambiente

- L'ambiente in senso giuridico non ha una sola accezione, può essere inteso secondo diverse concezioni:
 - Inteso quale insieme di elementi naturali, e beni ambientali e culturali intesi come luoghi di vita e comprendenti tutte le cose costruite dall'uomo (complessi artistici ed archeologici, edifici di interesse storico, ecc.)
 - Inteso in una visione come valore unitario e complesso ma anziché contrapposto all'uomo – comprendente anche l'uomo e i fattori antropici
- La seconda concezione è quella accolta dalla legislazione comunitaria, in cui gli interessi della biosfera e degli ecosistemi non vanno considerati sempre e comunque prevalenti su quelli umani, né questi ultimi sempre su quelli naturali, ma deve farsi un <u>bilanciamento</u>

SEZIONE 2

L'ambiente nel settore penale

L'ambiente nel settore penale

- Nel settore penale, l'ambiente è preso in considerazione come oggetto di tutela.
- Il legislatore tendenzialmente non descrive le fattispecie in termini di aggressione all'ambiente, ma <u>punisce condotte che offendono specifici</u> <u>elementi</u> dell'ambiente
- Ad esempio:
 - il delitto di distruzione o deterioramento di un habitat di un sito naturale protetto (art. 733-bis c.p.) è posto a tutela degli ecosistemi delle aree protette
 - La contravvenzione di scarico nelle acque di sostanze inquinanti vietate dal D. Lgs. 152/2006 o da leggi regionali è a tutela delle acque

Il reato nella legge penale ambientale

- scelte ambigue del legislatore: difficoltà ad individuare il criterio seguito per attribuire rilevanza penale a determinati fatti illeciti
- ignorati i richiami delle disposizioni comunitarie (Direttiva 2008/99 CE, direttiva 2009/123/CE)
- D. Lgs. 121/2011 si è limitato a introdurre 2 sole nuove fattispecie di reato nel codice penale
 - art. 727-bis
 - art. 733-ter
- successiva introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente avvenuta dopo 20 anni di discussione (Legge 68/2015)

Il soggetto attivo del reato

- Il ns. ordinamento non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche:
 - art. 27 Cost.: principio di personalità della responsabilità penale (societas delinquere non potest) e
 - art. 197 c.p. (sola obbligazione civile delle persone giuridiche, e solo in certi casi)
- Problema: la maggior parte delle attività imprenditoriali viene esercitata da enti con personalità giuridica.

II D. Lgs. 231/2001

- D. Lgs. 231/2001 (su delega Legge 300/2000 che ratificava atti internazionali in base al trattato UE)
- Problema: spesso la responsabilità penale per fatti di inquinamento deriva da condotte che sono conseguenza di precise strategie imprenditoriali, decise da soggetti diversi da quelli a cui si può attribuire la responsabilità penale
- Alle persone giuridiche vengono quindi addossate le conseguenze patrimoniali del reato

La direttiva 2088/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente

- In attuazione della direttiva, l'Italia ha introdotto artt. 25-decies e 25undecies nel D. Lgs. 231/2001
- Successivamente, inserito comma 1-bis all'art. 25-undecies che introduce anche sanzioni interdittive

La rilevanza della delega di funzioni negli enti

- Con la delega possono essere trasferiti ad altri soggetti gli obblighi all'ottemperanza di particolari disposizioni di legge
- I requisiti oggettivi e soggettivi per la validità della delega (ai fini della responsabilità penale) sono stati individuati dalla giurisprudenza:
 - oggettivi (dimensioni impresa; contenuto puntuale e specifico; pubblicità; natura strutturale e non occasionale; effettività
 - soggettivi (capacità e idoneità tecnica del delegato; mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato; non ingerenza da parte del delegante; mancanza di una richiesta di intervento da parte del delegato)

Limiti di efficacia della delega di funzioni

- ininfluente se le scelte sono espressione diretta della politica aziendale, sulle quali la delega non può in alcun caso influire
- limite ulteriore dalla natura del reato (nel reato omissivo colposo, se si tratta di reato proprio del titolare dell'impresa questi mantiene un obbligo di garanzia; nel caso di reato comune, l'obbligo incombe sul delegato)
- ulteriore problema nella ripartizione di funzioni nell'ambito degli enti locali

Il soggetto passivo nei reati ambientali

- individuazione dei soggetti danneggiati (ambiente individuato quale bene fruibile dalla comunità e dai singoli: Corte Cost. sent. 641/1987)
- attuale disciplina risarcitoria: principalmente parte sesta D. Lgs. 152/2006
- legittimazione processuale anche del Ministero dell'ambiente
- associazioni di protezione ambientale con legittimazione processuale, ma non al risarcimento

Elemento oggettivo nei reati ambientali e art. 40 c.p.

- Elementi costitutivi classici:
 - condotta (reati commissivi e omissivi)
 - evento (di pura condotta/formali o materiali; di danno o di pericolo; istantanei o permanenti)
 - nesso di causalità (qui sorge il problema)

Individuazione delle posizioni di garanzia nei reati ambientali

- cpv art. 40: "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"
- rilevanza della delega di funzioni negli enti a struttura interna complessa
- posizione del proprietario del terreno sul quale terzi pongono in essere condotte penalmente rilevanti

Responsabilità del proprietario (o comproprietario)

- per le violazioni urbanistiche:
 - se non formalmente committente delle opere abusive, non c'è automatismo basato sul solo diritto sul bene, né può configurarsi per ciò solo responsabilità omissiva per difetto di vigilanza
- in materia di rifiuti:
 - esclusa in mancanza di altri elementi la responsabilità del proprietario adibito da terzi a discarica o usato per abbandono di rifiuti
 - gli obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e detentori dei rifiuti
 - ma: proprietario responsabile in caso di locazione a terzi del terreno per illecito smaltimento dei rifiuti (obbligo di verificare che il conduttore sia in possesso dell'autorizzazione)

Responsabilità di soggetti con determinate funzioni all'interno di enti

- esclusa la responsabilità penale del Sindaco per non aver impedito lo svolgimento di attività abusive che incidono sull'assetto paesaggistico e urbanistico per assenza di un generale dovere di vigilanza
- non è però escluso il dovere di attivazione del Sindaco qualora gli siano note situazioni non derivanti da contingenti e occasionali emergenze
- funzionario ARPA responsabile ove abbia omesso controllo delle operazioni di smaltimento dopo aver avuto notizia di rifiuti interrati (posizione di garanzia)

Le cause di giustificazione

- art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento del dovere) sempre esclusa nella disciplina urbanistica
- art. 54 c.p. (stato di necessità)
- esimente esclusa nei confronti del Sindaco e del gestore dei rifiuti che ne consentano il deposito senza autorizzazione (per possibilità di conferirli in siti autorizzati, o di richiedere al Sindaco - e questi emettere - emanazione di ordinanza contingibile e urgente per garantire una forma temporanea di smaltimento

L'elemento soggettivo nei reati ambientali

- quasi tutti reati contravvenzionali (sufficiente la colpa, oltre la coscienza e volontà della condotta)
- art. 42 u.c. c.p. (imputabilità nelle contravvenzioni), e art. 43 c.p. (elemento psicologico del reato)
- la singolarità dei reati ambientali ha determinato un dibattito sulla rilevanza della buona fede, dell'errore, del caso fortuito e della forza maggiore

Caso fortuito e forza maggiore

- non invocabili se l'agente si è posto in condizioni di illegittimità attraverso una sua condotta non conforme alla legge o alle regole cautelari
- incombe su chi invoca l'esimente l'onere di allegazione di elementi precisi e specifici che consentano al giudice di verificare la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore
- ad es. caso dell'inquinamento idrico: obbligo specifico di controllo e adozione di ogni possibile cautela (in sostanza, analogamente all'esercizio di attività pericolosa)
- non rileva la difficoltà finanziaria, né l'intervento di terzi, né gli agenti atmosferici inclementi, né i guasti agli impianti

L'errore di fatto nei reati ambientali

- Art. 47 c.p.: scriminante quando non determinato da colpa
- Errata percezione della realtà
- NB: data la natura prevalentemente contravvenzionale dei reati ambientali, la punibilità per colpa è assai frequente

L'errore di diritto nei reati ambientali

- art. 5 c.p.: non ha efficacia scriminante:
 - l'ignoranza (mancanza di conoscenza)
 - L'errore (inesatta conoscenza e interpretazione)
- Buona fede: stato soggettivo determinato da elemento positivo estraneo all'agente tale da escludere anche la colpa: coincide con:
 - Caso fortuito
 - Forza maggiore
 - Errore scusabile
- Buona fede non può essere indotta da erronea conoscenza legge penale
- Aspetti relativi alla buona fede nei reati contravvenzionali

Onere della prova

- La prova della sussistenza della buona fede deve essere fornita dall'imputato
- Deve anche dimostrare di aver fatto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Cass. 46671/2004)
- Inevitabilità dell'ignoranza non può essere invocata da soggetti professionalmente inseriti in determinati settori di attività

NB: non può ritenersi inevitabile l'ignoranza della legge penale derivante da posizioni soggettive di dubbio circa la liceità del fatto: si possono acquisire informazioni o svolgere altre attività finalizzate alla soluzione del dubbio – o, comunque – astenersi dal compiere una determinata attività

Quid iuris nel caso dei comportamenti omissivi?

Inquinamento idrico e art. 5 c.p.

- Cass. 4450/1990; 13758/2007: in tema di inquinamento idrico, ha ritenuto la scusabilità dell'ignoranza della legge nel caso in cui l'attività vietata sia consentita da un provvedimento amministrativo emanato dall'autorità preposta al controllo e sempre che il soggetto agente non abbia la capacità di valutarne la legittimità
- Cass. 2020/1993: Non ha rilevanza l'erroneo convincimento di agire lecitamente sul presupposto che, per un'attività condizionata dal preventivo rilascio di licenza, concessione o autorizzazione, sia intervenuto il beneplacito – espresso a voce – dell'autorità competente al rilascio, essendo cognizione comune che i provvedimenti amministrativi richiedono la forma scritta

Disciplina urbanistica e art. 5 c.p.

Cass. 36852/2014: in fattispecie di illeciti urbanistici e paesaggistici, afferma che "la legislazione in materia edilizia, urbanistica e ambientale, per quanto complessa, non ha dato luogo a contrasti interpretativi di grosso rilievo, né appare così astrusa da non potere essere compresa ed applicata"

Rifiuti e art. 5 c.p.

Cass. 2996/2017: "è necessario che il dubbio sul precetto si trasformi in granitica certezza della liceità del proprio agire tale da escludere ogni benché minimo margine di dubbio. E' altresì necessario che tale certezza sia instillata esclusivamente dall'esterno e non costituisca, invece, il frutto, ragionato o meno, di un personale convincimento. In presenza anche di un solo minimo dubbio, l'azione resta il frutto di un'opzione interiore ben precisa che tiene in conto la possibilità della natura antidoverosa dell'azione stessa"

Errore sulla legge extrapenale

- Art. 47 c.p.: l'errore scusabile è solo quello sul fatto che costituisce reato e non anche quello sul diritto
- l'agente sarà esente da colpa solo nel caso in cui, rappresentandosi falsamente la realtà, agirà nella convinzione di commettere un fatto diverso da quello vietato dalla disposizione penale
- In tema di deposito temporaneo di rifiuti: Cass. 1942/2004

Le circostanze

- Elementi accessori che comportano una variazione della pena
- 2 categorie:
 - Speciali (per determinate fattispecie di reato)
 - Comuni (applicabili a tutti i reati, salve ipotesi di incompatibilità)
- Possono essere:
 - Aggravanti (art. 61 c.p.) in particolare n. 7) danno patrimoniale rilevante gravità
 - Attenuanti (art. 62 c.p.) generalmente applicate con più rigore, in particolare:
 - N. 1) agito per motivi di particolare valore morale e sociale
 - N. 4) aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (ma solo per i delitti)
 - N. 6) eliminazione delle conseguenze dannose del reato

Il concorso di persone nel reato

- Requisiti:
 - Pluralità di soggetti agenti
 - Realizzazione dell'elemento oggettivo del reato
 - Contributo causale alla determinazione dell'evento
 - Effettiva volontà di cooperare
- Ammissibile tanto nei reati omissivi che in quelli contravvenzionali
- Circa l'elemento soggettivo, si è discusso dell'applicabilità alle contravvenzioni dell'art. 113 c.p. che disciplina la cooperazione per i delitti colposi: tesi maggioritaria esclude l'applicazione alle contravvenzioni, ammettendo, invece, l'applicabilità dell'art. 110 c.p.

In concorso di persone nei reati propri

- Si è ritenuto configurabile il concorso del soggetto (cd. extraneus) privo della qualificazione soggettiva prevista che abbia partecipato all'illecito commesso dal cd. intraneus che la ha (Cass. 9097/1993)
- In tema di reati ambientali:
 - Fumi molesti (art. 674 c.p.) (Cass. 19437/2013)
 - Violazioni edilizie per opere in cemento armato (Cass. 21775/2011)
 - Danneggiamento patrimonio archeologico, storico o artistico art. 733 (Cass. 4293/2008 e 3967/1995) ha escluso natura di reato proprio e ha ammesso la possibilità del concorso del Sindaco

Caratteristiche delle sanzioni nei reati ambientali

- Prevalenza della natura contravvenzionale dei reati
- Scarsa efficacia deterrente delle sanzioni (specialmente quelle pecuniarie), spesso irrogate a soggetti dotati di rilevanti risorse economiche, e/o per violazioni commesse in attività d'impresa esercitata da enti con personalità giuridica autonoma
- Tendenza alla depenalizzazione delle violazioni in materia di ambiente
- Mancanza di reale autonomia dei soggetti chiamati a irrogare le sanzioni rispetto ai portatori degli interessi politici ed economici che incidono nel diritto dell'ambiente

Gravità del reato agli effetti della pena

- Art. 133 c.p.: il giudice, per la determinazione della pena, deve tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
- Art. 58 L. 689/1981 fa riferimento all'art. 133 c.p. anche per la sostituzione della pena detentiva
- In materia di violazioni urbanistiche: la gravità del fatto e la pericolosità del colpevole da valutare anche tenendo conto delle dimensioni dell'opera abusiva e del conseguente impatto ambientale e sociale, poiché da essa deriva la maggiore o minore intensità del dolo o della colpa (Cass. 4325/1990)
- Per le sanzioni pecuniarie, il giudice deve tener conto delle condizioni economiche del reo (artt. 133-bis e 133-ter c.p.)

La prescrizione del reato

- Natura contravvenzionale della maggior parte dei reati ambientali
- Momento iniziale di decorrenza della prescrizione
- Reati permanenti per violazioni in materia urbanistica:
 - Ultimazione o interruzione, volontaria o imposta, degli interventi abusivi
 - Pronuncia della decisione di primo grado che determina la cessazione della permanenza
- Art. 157 c.p. modificato da L. 251/2005: per contravvenzioni minimo 4 anni portati a 5 in presenza di atti interruttivi della prescrizione
- Art. 157 c.p. modificato da L. 68/2015: raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i <u>delitti</u> inclusi nel Titolo VI-bis del Libro II (delitti contro l'ambiente)

L'oblazione

- Art. 162 c.p. per le contravvenzioni punite solo con la pena pecuniaria: diritto soggettivo
- Art. 162-bis c.p. per le contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) alternativa all'arresto: dipende dall'esercizio del potere discrezionale del giudice, che tiene conto della gravità del fatto
- Oblazione 162-bis non può essere concessa a:
 - Recidivi reiterati
 - Contravventori abituali
 - Delinquenti e contravventori professionali
 - Né quando permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore

Sospensione condizionale della pena

- Art. 163 e ss. c.p.: può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; In particolare:
- in materia di violazioni urbanistiche:
 - Possibilità di subordinarla alla demolizione del manufatto abusivo, dapprima negata, poi ammessa da Cass. SS.UU. 714/1997, che ricordano come l'ordine di demolizione abbia natura di provvedimento accessorio alla condanna
- In materia di inquinamento:
 - Può essere condizionata alla bonifica del sito inquinato e al ripristino ambientale
- Nel caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.):
 - Cass. SS.UU. 10/1993, il giudice non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo che la legge gli dia facoltà di imporre: fermo restando l'obbligo di ordinare la demolizione del manufatto abusivo, il giudice non può subordinare la sospensione alla demolizione

Particolare tenuità del fatto

- Art. 131-bis c.p., nel cui ambito di applicabilità (pena detentiva non superiore, nel massimo, a 5 anni, o pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva) rientrano tutte le contravvenzioni ambientali
- Occorre anche:
 - La particolare tenuità dell'offesa (due indici):
 - Modalità della condotta
 - Esiguità del danno o del pericolo
 - La non abitualità del comportamento (come definita al terzo comma)
- Casi ostativi:
 - Aver agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà o sevizie, anche verso animali
 - Aver profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima
 - Quando è conseguita (non voluta) la morte o lesioni gravissime

Estinzione delle contravvenzioni minori

- Art. 1, comma 9, L. 68/2015 ha inserito nel D. Lgs. 152/2006 la Parte Sesta-bis riguardante la «disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale»
- La parte Sesta-bis si compone di 7 articoli (ricalca l'analoga procedura prevista per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro di cui al D. Lgs. 758/1994)
- Limitata ai casi di minor rilievo (violazioni meramente formali) e che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (Art. 318-bis D. Lgs. 152/2006)
- Non sottrae gli organi accertatori dall'obbligo di riferire la notizia di reato
- Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata viene impartita una prescrizione e fissato un termine per la regolarizzazione; segue la verifica entro 60 gg. e in caso positivo si viene ammessi a pagare in via amministrativa entro i 30 gg. successivi una somma pari a ¼ del massimo dell'ammenda; con l'adempimento e il pagamento si estingue la contravvenzione

SEZIONE 3

Reati introdotti nel Libro II Titolo VI-bis del c.p.

Reati introdotti col titolo IV bis del Libro II c.p. (L. 68/2015)

DELITTI

- Art. 452-bis: Inquinamento ambientale
- Art. 452-ter: Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
- Art. 452-quater: Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies: Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 452-sexies: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 452-septies: Impedimento del controllo
- Art. 452-quaterdecies: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. Definizione di danno ambientale

Art. 300 D. Lgs. 152/2006: Comma 1:

«E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

- 2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
- a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:
 - 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, oppure;
 - 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;
- c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
- d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. Art. 452-bis – Inquinamento ambientale

- Chiunque <u>abusivamente</u> cagiona una <u>compromissione</u> o un <u>deterioramento</u> significativi e <u>misurabili</u> di acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora, fauna
- Il giudice valuta la legittimità di atti amministrativi autorizzativi (non esteso ai profili di discrezionalità amministrativa): esempi in materia di rifiuti, violazioni della disciplina urbanistica, ecc.
- La compromissione sembra evocare una situazione di rischio o pericolo, mentre il deterioramento un'alterazione (inquinamento)
- Misurabili implica che siano quantitativamente apprezzabili
- u.c. art. 452-bis c.p. prevede aggravante (area naturale protetta ecc.)

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. Art. 452-ter – Morte o lesioni in conseguenza

- Elemento soggettivo è il dolo, ma:
 - art. 452-quinquies prevede anche l'ipotesi colposa (come per il disastro ambientale)
 - Secondo comma prevede il reato di pericolo

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. Art. 452-quater – Disastro ambientale

- Opera fuori dai casi art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)
- «chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale», cui seguono definizioni di disastro ambientale:
 - Alterazione irreversibile equilibrio di un ecosistema
 - Alterazione equilibrio ecosistema la cui eliminazione è molto onerosa
 - Offesa alla pubblica incolumità rilevante

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. Art. 452-quinquies – Delitti colposi contro l'ambiente

- Prevede la riduzione delle pene comminabili per i fatti di cui agli artt.
 - 452-bis c.p. (inquinamento ambientale)
 - 452-quater c.p. (disastro ambientale)
- Se dagli stessi fatti deriva solo il pericolo, prevede una ulteriore diminuzione delle pene

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. Art. 452-sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

- La nozione di «radioattività» non è chiara: sembra che l'art. si riferisca alla definizione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 152/2006
- Anche la nozione di «materiale radioattivo» non è definita dalla disposizione, mentre la disciplina di settore offre diverse definizioni
- Circa le condotte sanzionate, nel corpo della disposizione non c'è alcun riferimento al «traffico» indicato nel titolo, mentre viene menzionato l'abbandono
- Le condotte pare non siano riferibili solo ai rifiuti

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. Art. 452-septies – Impedimento del controllo

- Condotta sanzionata: chiunque negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, o ne compromette gli esiti
- Casi pratici:
 - Predisposizione di by-pass degli scarichi, o sottrarne alla vista la diluizione
 - Mirata riduzione dell'attività dell'impianto
 - Occultamento di specifiche attività incidenti sul carico inquinante
 - Rifiuto della doverosa e necessaria collaborazione

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. Art. 452-opties/novies – Aggravanti

- Delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), inclusi fenomeni di cd. «ecomafia», cioè ai fenomeni il cui scopo associativo è quello di acquisire la gestione e/o il controllo delle attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale
- Associazione art. 416 e 416-bis: con pene ulteriormente aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale
- Aggravante ambientale (art. 452-novies): reati commessi allo scopo di eseguire delitti ambientali del titolo IV-bis

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. (L. 68/2015) – Ravvedimento operoso (art. 452/10)

- Diminuzione delle pene per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori oppure - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado - provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi
- Diminuzione delle pene per chi aiuta concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria a ricostruire il fatto, a individuarne gli autori o a sottrarre risorse rilevanti per la commissione dei delitti
- Il giudice su richiesta dell'imputato può disporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la sospensione del procedimento (max. 2 anni prorogabile di max. 1 anno) al fine di consentire le attività del punto precedente in corso di esecuzione, e il corso della prescrizione è sospeso

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. (L. 68/2015) – Confisca (art. 452/11)

- E' sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato – <u>salvo che</u> <u>appartengano a persone estranee al reato</u> - nel caso di condanna o patteggiamento per delitti di cui agli articoli:
 - 452-bis (inquinamento ambientale)
 - 452-quater (disastro ambientale)
 - 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
 - 452-septies (impedimento del controllo)
 - 452-octies (ricorrenza delle circostanze aggravanti)

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. (L. 68/2015) – Ripristino stato dei luoghi (Art. 452/12)

- Quando il giudice pronuncia condanna o applicazione del patteggiamento, per un delitto del Titolo IV-bis, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi
- Pone l'esecuzione a carico:
 - Del condannato
 - Dei soggetti di cui all'art. 197 c.p. (enti e persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001)
- Si applicano le disposizioni del Titolo II, parte Sesta del D. Lgs. 152/2006, cioè:
 - PARTE SESTA: NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE
 - TITOLO II: PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
 - Artt. da 304 a 310

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. (L. 68/2015) – Omessa bonifica (Art. 452/13)

Configurabile nei confronti di chi – essendo obbligato:

- per legge
- Per ordine del giudice
- Dalla pubblica autorità

non provvede alla bonifica o al recupero dello stato dei luoghi

Reati nel titolo IV bis del Libro II c.p. (L. 68/2015) – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452/14)

- Alla condanna conseguono:
 - le pene accessorie artt. 28, 30, 32-bis, 32-ter
 - Il ripristino dello stato dell'ambiente
 - Sospensione condizionale può essere subordinata a all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente
 - Confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a terzi estranei al reato
 - In caso di impossibilità, opera la confisca per equivalente (il giudice individua beni di valore equivalente di chui il condannato abbia – anche indirettamente o per interposta persona - la disponibilità e ne ordina la confisca

SEZIONE 4

Ultime decisioni giurisprudenziali

Corte costituzionale tedesca

- Con decisione del 29 aprile 2021, ha sancito la incompatibilità della legge contro il cambiamento climatico varata dal governo Merkel con i diritti fondamentali, perché non stabilisce in maniera sufficiente una tebella di marcia per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra dopo il 2030
- La legge sul clima, di fatto, posticipa oneri molto pesanti sulle riduzioni dei gas serra dal 2031 in poi, quindi sulle generazioni future, violando – così – i diritti alla libertà dei giovani
- La sentenza obbliga a intervenire in via legislativa entro il 2022 per definire un percorso più chiaro e più esteso nel tempo per la riduzione dei gas a effetto serra

Cass. Penale 12149/31.03.2021 (IV sez.)

- L'applicabilità della responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 anche a violazioni sporadiche
- La responsabilità può sussistere:
 - Anche in relazione a una trasgressione isolata
 - Anche quando la violazione non sia espressione di una politica aziendale
 - Senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni di regole cautelari
 - Quando le evidenze fattuali dimostrino l'intenzionalità della condotta
 - E sussiste l'interesse o vantaggio dell'ente quale conseguenza della stessa